

Le detrazioni per familiari a carico

I lavoratori dipendenti, per poter usufruire delle detrazioni per carichi di famiglia nella busta paga, devono dichiarare annualmente al sostituto d'imposta di avervi diritto, e indicare il codice fiscale delle persone per le quali intendono usufruire delle detrazioni

di **Leonardo Comucci** - Esperto Fiscale

Dal 1° gennaio 2007, i contribuenti che hanno familiari a carico usufruiscono, in luogo delle vecchie deduzioni dal reddito, di detrazioni d'imposta, nella misura indicata dall'art. 12 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR). Le detrazioni per i familiari a carico sono di importo variabile, in funzione del reddito complessivo posseduto nel periodo d'imposta. La norma ha stabilito detrazioni di base (o teoriche), disponendo che tale importo diminuisca con l'aumentare del reddito, fino ad annullarsi quando il reddito complessivo arriva a 95.000 euro per le detrazioni dei figli e a 80.000 euro per quelle del coniuge e degli altri familiari.

In favore delle famiglie numerose, la Legge Finanziaria per il 2008 ha introdotto, in aggiunta a quelle ordinarie e con effetto dal 2007, un'ulteriore detrazione di importo pari a 1.200 euro. Detto importo spetta in misura piena e non dipende dal livello di reddito del beneficiario; ne parleremo più avanti nell'articolo.

Entriamo nel dettaglio della norma e analizziamo quali sono le figure che il legislatore fiscale considera familiari.

I familiari che possono essere considerati a carico sono: il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, i figli compresi quelli naturali, riconosciuti e gli adottivi, ed infine gli altri familiari (ma, in quest'ultimo caso, solo se convivono con il contribuente o se ricevono da lui un assegno alimentare non risultante da provvedimenti dell'autorità giudiziaria), compresi quindi i genitori (anche adottivi), i fratelli e sorelle, i discendenti dei figli, i generi, le nuore, i suoceri ed anche gli ascendenti prossimi (anche naturali).

Requisito indispensabile per essere considerato a carico, è il possesso da parte del "familiare" di un reddito annuo non superiore a 2.840,51 euro al lordo degli oneri deducibili. Tale

importo, stabilito da una legge piuttosto datata, non è mai stato rivisto, così come invece prevedeva la stessa normativa, adeguandolo per lo meno all'indice inflattivo. Conseguentemente, risulta di tutta evidenza l'esiguità dell'importo che, fra l'altro, è su base annua, ed è sufficiente che la persona lavori anche solo qualche mese superando il limite di euro 2.840,51 per non poter essere più considerata a carico per l'intero anno.

Ai fini del calcolo del tetto di 2.840,51 euro, vanno considerate anche la rendita dell'abitazione principale e le retribuzioni di qualsiasi natura, comprese quelle corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni che, invece, talvolta per il calcolo di altri limiti fiscali, restano escluse.

Altre regole che devono essere seguite, prevedono l'attribuzione delle detrazioni solo per i mesi in cui si verificano le condizioni richieste; l'assegnazione dell'intero importo della detrazione per i figli al genitore che ha a carico anche il coniuge; la possibilità di applicare per il primo figlio, se conveniente, la detrazione prevista per il coniuge a carico, nel caso in cui l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato.

Le detrazioni, come accennato, vanno rapportate a mese e competono dal mese dell'anno in cui si verificano a quello in cui cessano le condizioni



previste, indipendentemente dal numero dei giorni.

Spettano per intero ad uno solo dei genitori nei seguenti altri casi:


- per i figli del contribuente rimasto vedovo/a che, risposatosi, non si sia poi legalmente ed effettivamente separato;
- per i figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente, se questi è coniugato e non è legalmente ed effettivamente separato.

Le detrazioni per il coniuge e per i figli a carico spettano, anche se questi non convivono con il contribuente o non risiedono in Italia.

La detrazione per i figli compete indipendentemente dalla circostanza che gli stessi abbiano o meno superato determinati limiti di età o che siano o non siano dediti agli studi o a tirocinio

gratuito. Mi preme particolarmente sottolineare quest'ultima affermazione, in quanto molti lavoratori sono ancora ancorati al vecchio concetto del figlio studente e a casa, ancora con i genitori, per poter essere considerato a carico, mentre invece non esiste più nessun limite né di età né l'obbligo della convivenza. Unico requisito rimane quello del limite massimo di reddito annuo di euro 2.840,51, oltre il quale non si è più considerati a carico.

Va, infine, sottolineato che la Legge Finanziaria 2008 ha stabilito che i lavoratori dipendenti, per poter usufruire delle detrazioni per carichi di famiglia nella busta paga, devono dichiarare "annualmente" al sostituto d'imposta di avervi diritto e indicare il codice fiscale delle persone per le quali intendono usufruire delle detrazioni.



LE DETRAZIONI PER I FIGLI

La detrazione per i figli è stata fissata in 800 euro (900 euro per i figli di età inferiore a tre anni).

Essa aumenta dei seguenti importi:

- 220 euro, per il figlio disabile, riconosciuto tale ai sensi della legge 104/92;
- 200 euro, per tutti i figli, quando sono più di tre.

Tali detrazioni sono però importi solo teorici, poiché l'ammontare effettivamente spettante varia in funzione del reddito.

Per determinare la detrazione effettiva, è necessario moltiplicare la detrazione teorica per il coefficiente (assunto nelle prime quattro cifre decimali e arrotondato con il sistema del troncamento), che si ottiene dal rapporto tra 95.000, diminuito del reddito complessivo (al netto dell'abitazione principale e delle sue pertinenze), e 95.000.

La formula per il calcolo:

$$\frac{\text{detrazione effettiva} = \text{detr. teorica} \times (95.000 - \text{reddito complessivo (al netto dell'abit. principale e sue pertinenze)})}{95.000}$$

Se il risultato del rapporto è inferiore o pari a zero, oppure uguale a 1, le detrazioni non spettano.

In presenza di più figli, l'importo di 95.000 euro indicato nella formula va aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo.

Quindi, l'importo aumenta a 110.000 euro nel caso di due figli a carico, a 125.000 per tre figli, a 140.000 per quattro, e così via.

COME VA DIVISA LA DETRAZIONE

La detrazione per i figli non può essere ripartita liberamente tra i genitori, come prevedeva il precedente ordinamento. È prevista, infatti, la spartizione al 50

per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. In alternativa, e se c'è accordo tra le parti, si può scegliere di attribuire tutta la detrazione al genitore che possiede il reddito più elevato. Questa facoltà consente a quest'ultimo, nel caso di incapacienza dell'imposta del genitore con reddito più basso, il godimento per intero delle detrazioni.

È il caso di ricordare che l'incapacità si verifica quando tutte le detrazioni di cui un contribuente può beneficiare sono superiori all'imposta lorda. In queste situazioni, l'importo eccedente non può essere chiesto a rimborso o a compensazione di altri tributi, né è possibile riportarlo nella successiva dichiarazione dei redditi. In sostanza, parte delle detrazioni spettanti andrebbero perse.

LE REGOLE PER I FIGLI DEGLI EX CONIUGI

Precise regole sono previste per i coniugi separati e divorziati. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, è disposto per legge che:

- se non c'è accordo tra i genitori, la detrazione spetta al genitore affidatario o, se l'affidamento è congiunto o condiviso, va ripartita al 50 per cento;

- quando il genitore affidatario (o uno dei genitori affidatari, in caso di affidamento congiunto) ha un reddito tale da non consentirgli di usufruire in tutto o in parte della detrazione (cioè nelle ipotesi di incapacità), questa è assegnata

per intero all'altro genitore.

In quest'ultimo caso, salvo diverso accordo tra le parti, il genitore che sfrutta per intero la detrazione ha l'obbligo di riversare all'altro genitore affidatario un importo pari alla maggiore detrazione fruita.

DETRAZIONI PER IL CONIUGE

La detrazione "teorica" per il coniuge a carico è stata stabilita in 800 euro. L'ammontare effettivamente spettante varia in funzione del reddito.

L'unico caso in cui si dispone di un importo fisso (pari a 690 euro), è quando il reddito complessivo del beneficiario (al netto dell'abitazione principale e delle sue pertinenze) è compreso tra 15.001 e 40.000 euro. Inoltre, per i contribuenti che si collocano all'interno di questa fascia, e precisamente per coloro il cui reddito è compreso tra 29.001 e 35.200 euro, è previsto un leggero incremento della detrazione fissa, variabile tra 10 e 30 euro. Negli altri casi, per calcolare l'importo effettivamente spettante, occorre utilizzare una delle formule matematiche che fanno annullare la detrazione quando il reddito complessivo arriva a 80.000 euro.

Anche in questo caso, la detrazione per il coniuge a carico spetta anche se questi non convive con il contribuente o non risiede in Italia.

Ci preme, infine, sottolineare che dal periodo d'imposta 2007 è stata introdotta una specifica detrazione Irpef a favore delle famiglie in cui sono presenti almeno quattro figli a carico.

La detrazione, che va ad aggiungersi a quelle ordinarie già previste per ogni figlio a carico, è pari a 1.200 euro e deve essere ripartita, nella misura del 50 per cento, tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati.

In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta ai genitori in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice.

A differenza di quanto previsto per le ordinarie detrazioni per i figli a carico, i criteri di ripartizione indicati dalla norma non possono essere modificati sulla base di accordi intercorsi tra i genitori. Ovviamente, se uno dei coniugi è fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per l'intero importo.

La detrazione di 1.200 euro spetta in misura piena, non dipende dal livello di reddito del beneficiario e non va ragguagliata al periodo dell'anno in cui si verifica l'evento che dà diritto alla detrazione stessa.

La nuova norma precisa inoltre che, qualora l'ulteriore detrazione sia di ammontare superiore all'imposta lorda, diminuita delle altre detrazioni spettanti per altri motivi, il contribuente ha diritto ad un credito di ammontare pari alla quota della nuova detrazione che non ha trovato capienza nella imposta dovuta.

Chi avesse quesiti di carattere generale attinenti la materia fiscale, può inviarli al numero di fax 06 233 222 788.